REGOLAMENTO (CEE) N. 1068/74 DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 1974

che fissa l'aiuto alla produzione di foraggi disidratati per la campagna di commercializzazione 1974/1975

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1067/74 stabilisce che l'importo dell'aiuto per i foraggi disidratati deve essere fissato tenendo conto della necessità di assicurare un migliore approvvigionamento della Comunità in tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1974/1975, l'importo dell'aiuto alla produzione dei foraggi disidratati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1067/74 è fissato a 6 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 aprile 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) Vedasi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.